

Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia il vizio di violazione dell'art. 87, par. 3°, Trattato CE, ritenendo, comunque, applicabile la deroga di cui alla citata norma con specifico riferimento all'applicabilità della deroga per ragioni di tutela ambientale richiamata al punto 3.5. degli orientamenti comunitari per gli aiuti nel settore agricolo del 2000.

(¹) Direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU 316, del 31.10.1992, pag. 12).

(²) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, del 31.10.2003, p. 51).

Ricorso presentato il 24 settembre 2009 — Bianchin/UAMI — Grotto (GASOLINE)

(Causa T-380/09)

(2009/C 282/111)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luciano Bianchin (Asolo, Italia) (rappresentante: G. Massa e P. Massa, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Grotto SpA (Chiuppano, Italia)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 13.07.2009 per i motivi tutti di cui in narrativa e condannare l'UAMI alla refusione delle spese.
- Ordinare l'acquisizione dei fascicoli di cui ai procedimenti n. B 630410, n. 000002087/C, n. R1455/2008-2.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale "GASOLINE" (richiesta di registrazione n. 2 901 064) per prodotti nella classe 9.

Titolare del marchio comunitario: Il ricorrente.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: GROTTTO S.p.A.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio figurativo italiano che comporta l'elemento verbale "GAS (keep it simple)" (registrazioni n. 959 343 e 876 729), per, *inter alia*, prodotti nella classe 9, e marchio figurativo comunitario che comporta l'elemento verbale "GAS" (n. 2 867 463), per prodotti nella classe 9.

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda e dichiarazione di nullità del marchio comunitario considerato.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Assoluta inadeguatezza degli articoli 8, par. 1, lett. b), e 52, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 28 settembre 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/UAMI (BEHAVIOURAL INDEX)

(Causa T-383/09)

(2009/C 282/112)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San Mateo, Stati Uniti) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 giugno 2009, procedimento R 138/2009-1; e
- condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BEHAVIOURAL INDEX», per prodotti e servizi delle classi 9 e 36

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario